

REP. N. COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia

Contratto d'appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemila _____, addì _____ del Mese di _____

(__/__/20__)

nella Sede Comunale, ubicata in Cannara (PG), Piazza V. Baldaccini, n. 2, avanti a me, _____, Segretario comunale del Comune di Cannara (PG), domiciliato per la carica presso la Sede Comunale in Cannara (PG), Piazza V. Baldaccini, n. 2, autorizzato a rogare gli Atti in forma pubblico - amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), sono comparsi, costituendosi personalmente, senza assistenza di testimoni, i Signori:

1) _____, nato a _____ il _____, Cod. Fisc. _____, il quale interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto del Comune di Cannara (PG), con Sede in Cannara (PG), Piazza V. Baldaccini, n. 2, Cod. Fisc. 00407650548, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo giusto Decreto sindacale n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale e che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante";

2) _____, nato a _____ il _____, residente a _____
in via _____ n. _____, Cod.Fisc. _____, il quale
interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante
dell'Impresa _____, Cod. Fisc. e P.IVA n.
_____, con Sede legale in _____, Via _____, n.
_____, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità an-
che "Appaltatore".

--- **PREMESSO** ---

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Amministra-
tivo n. _____ del _____ si dava avvio alla procedura aperta fina-
lizzata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per
gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Amministra-
tivo n. _____ del _____ si disponeva l'aggiudicazione definitiva
del servizio in favore di _____;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse - Le premesse suesposte formano parte inte-
grante e sostanziale del presente atto. -----

ART. 2 - Oggetto - Oggetto dell'appalto è il servizio di tra-
sporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ubicate nel
territorio comunale. Trattasi di servizio pubblico consistente
nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza alle scuole
frequentate e viceversa.

L'oggetto comprende anche il servizio aggiuntivo relativo all'effettuazione di almeno n. 15 trasporti (andata/ritorno) per brevi uscite didattiche per ciascun anno scolastico interessato dall'appalto, da garantire a favore delle Scuole nei cui confronti il servizio viene reso. Per singolo trasporto, si intende quello effettuato con l'impiego massimo di due autobus, andata e ritorno.

Tali uscite didattiche potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni limitrofi e dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune; il servizio è da intendersi reso in forma gratuita, pertanto senza onere economico alcuno né per il Comune, né per le Scuole, né per gli utenti.

In ogni caso, tali servizi aggiuntivi dovranno essere svolti con modalità e tempistiche tali da non interferire con l'oggetto principale dell'appalto di cui all'art. 1.

È vietato il subappalto e la cessione, totale e parziale, del contratto.

ART. 3 - Durata - L'affidamento ha durata quadriennale e si riferisce agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

ART. 4 - Utenza e chilometraggio - L'utenza del servizio in oggetto è rappresentata principalmente dagli alunni residenti nell'intero territorio comunale ovvero nei centri abitati, frazioni, nuclei e case sparse del Comune di Cannara e frequentanti le seguenti Scuole site nel Comune medesimo e che intendano usu-

fruire del servizio: Scuola dell'Infanzia sita in via Don Bosco;
Scuola Primaria sita in piazzale S. D'Acquisto; Scuola Secondaria di primo grado sita in piazzale S. D'Acquisto.

In casi particolari, potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche alunni residenti in Comuni limitrofi, previa adozione dei necessari atti da parte degli Enti coinvolti.

In ogni caso, il servizio potrà essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio (tesserini) rilasciato dal Comune previa iscrizione.

ART. 5 - Modalità di svolgimento del servizio - Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato sulla base del calendario scolastico e delle autonome statuizioni delle autorità scolastiche locali nonché di tutto quanto richiamato e stabilito nel presente Capitolato; sono compresi i giorni di svolgimento degli esami finali delle singole scuole. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al sabato nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici interessati. Il servizio dovrà essere assicurato anche nelle ore pomeridiane per quegli alunni interessati dal tempo pieno o prolungato. In particolare il servizio dovrà essere organizzato dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi

sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di tutti gli utenti, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi ed in modo da garantire l'arrivo a scuola con un ragionevole anticipo ed il prelievo per il ritorno con la massima sollecitudine possibile, il tutto compatibilmente con l'efficienza e l'economicità del servizio medesimo.

Il servizio è strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza; all'inizio di ciascun anno scolastico, il Comune, in relazione alle domande di ammissione già pervenute, individua, in collaborazione con il gestore del servizio, i percorsi da effettuare utilizzando come criterio prioritario quello del prelievo dell'utenza a domicilio e, al contempo, dell'ottimizzazione dei percorsi e dei tempi di percorrenza. Detti percorsi interessano strade provinciali, comunali, vicinali e private e comunque si articolano su tutto il territorio comunale.

I percorsi, stabiliti come sopra, data la particolare natura del servizio e la specificità dell'utenza, dovranno essere obbligatoriamente adattati anche in ragione di eventuali nuovi utenti che dovessero aggiungersi nel corso dell'anno scolastico, previa verifica di ammissibilità da parte del Comune. In ogni caso gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, il numero degli utenti ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ogni momento al verificarsi di esigenze la cui soddisfazione sia funzionale a favorire

l'adempimento della frequenza scolastica. L'impresa affidataria, in spirito di fattiva collaborazione, ha l'obbligo di adeguarsi, in corso di rapporto, alle modifiche ed integrazioni al programma di esercizio che il Comune ritenga di dover adottare per quanto sopra detto. In tal senso la Ditta accetta che il servizio possa subire variazioni quantitative senza nulla pretendere al riguardo.

Gli alunni della Scuola primaria e quelli della Scuola secondaria di primo grado possono essere trasportati anche contemporaneamente, mentre i bambini della Scuola dell'Infanzia devono essere preferibilmente trasportati separatamente. In ogni caso gli autisti degli automezzi dovranno garantire, con la diligenza del buon padre di famiglia, il servizio di sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa. Per i bambini della Scuola dell'Infanzia è obbligatorio durante il trasporto la presenza in autobus di apposito accompagnatore con funzioni di assistenza e vigilanza; in mancanza non sarà possibile procedere al trasporto e ne va data tempestiva comunicazione al Comune. La messa a disposizione dell'accompagnatore non è comunque oggetto del presente affidamento; a tale incombenza è tenuta a provvedere direttamente la Scuola dell'Infanzia.

Gli autisti addetti, all'inizio di ogni giornata di servizio, sono tenuti ad attivare il cronotachigrafo; i referti (dischetti) del cronotachigrafo dovranno essere conservati per almeno un

anno ed esibiti, su richiesta, al Comune per le eventuali verifiche del servizio.

ART. 6 - Modifiche del programma di esercizio per scioperi o

eventi straordinari ed imprevedibili - Il servizio oggetto di affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e quindi non può essere né sospeso né abbandonato.

Il servizio deve essere svolto con continuità, salvo interruzioni dovute a casi di forza maggiore o calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti. In tali casi l'Impresa affidataria si impegna a riattivare il servizio nel più breve tempo possibile anche ricorrendo a modalità alternative o sostitutive d'esercizio, dandone comunque comunicazione preventiva al Comune ed alla utenza.

In caso di sciopero l'Impresa affidataria è tenuta al rispetto della L. 146/1990 e s.m.i. e della normativa applicabile, con l'onere di preventiva ed adeguata comunicazione al Comune e all'utenza.

In caso di sciopero del personale docente o scolastico in generale, l'Impresa affidataria è tenuta in ogni caso a garantire il servizio in oggetto, salvo diversa decisione assunta e comunicata dal Comune.

In caso di uscita anticipata o ingressi posticipati per esigenze scolastiche, l'Impresa affidataria, preavvisata, dovrà garantire comunque il servizio.

In caso di mancata esecuzione del servizio, anche per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di assicurare la continuità del servizio anche mediante il ricorso ad altre imprese, con piena rivalsa per le spese sostenute sull'impresa inadempiente.

ART. 7 - Mezzi funzionali all'espletamento del servizio - È prioritario onere dell'Impresa affidataria garantire l'esecuzione del servizio con mezzi adeguati ed idonei, per numero e caratteristiche, alla tipologia del medesimo, tenuto conto, in particolare, del numero degli utenti, delle scuole interessate, dei percorsi da seguire, delle caratteristiche della rete viaria e dell'efficienza del servizio da erogare. In ogni caso, spetta all'Impresa affidataria assicurare l'utilizzo di un numero di mezzi adeguato al dimensionamento del servizio, numero che può anche variare a seconda degli utenti e dell'articolazione dei percorsi in relazione al rispetto di congrui tempi di percorrenza.

Tutti i mezzi devono essere autorizzati, omologati e collaudati per il trasporto scolastico, pienamente conformi ed in regola rispetto alla normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"; i mezzi dovranno essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza. Se richiesto l'Impresa affidataria è tenuta a garantire mezzi adeguati per l'eventuale

trasporto di utenti diversamente abili. L'impresa affidataria si assume l'esclusiva responsabilità in ordine alla rispondenza dei mezzi impiegati alle norme vigenti sia sotto il profilo della loro perfetta efficienza, sia sotto quello della loro idoneità alla tipologia di servizio cui sono adibiti.

La prima immatricolazione dei mezzi adibiti al servizio non dovrà essere antecedente all'anno 2010.

È fatto obbligo alla impresa affidataria di garantire la continuità del servizio in caso di avaria del mezzo impiegato mediante immediata sostituzione dello stesso con altro mezzo avente gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche minime, al fine di evitare disservizi all'utenza e senza alcun obbligo od onere aggiuntivo per il Comune. Di tali eventuali sostituzioni ne deve essere data formale e tempestiva notizia al Comune.

Per i danni eventualmente causati dagli utenti ai mezzi, l'Impresa affidataria è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la patria potestà, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Negli automezzi impiegati per il servizio la Ditta affidataria dovrà assicurare, a propria cura e spese, l'apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune di Cannara.

ART. 8 - Personale impiegato nel servizio - L'impresa dovrà garantire l'impiego di personale di provata capacità, onestà e mo-

ralità nonché idoneo, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la normativa applicabile in materia; in particolare si fa riferimento al possesso del necessario titolo abilitante alla guida. Si fa inoltre specifico ed espresso richiamo agli oneri di controllo preventivo, nei limiti di legge, atti a verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti da parte del personale impiegato o altre cause che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

L'impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio per ciascun anno scolastico interessato, l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni eventuale variazione, anche temporanea, al riguardo.

Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento munito di foto e recante la scritta "Servizio Trasporto Scolastico - Comune di Cannara", rilasciato a cura e spese dell'Impresa affidataria e da indossare in modo ben visibile.

L'Impresa affidataria dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed accordi integrativi.

Il personale impiegato dovrà sempre osservare un contegno cor-

retto, cortese, irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza o di chiunque altro venga in contatto con esso ed adottare ogni cautela o comportamento atto garantire la sicurezza degli utenti. Qualora ciò non dovesse accadere o comunque il personale impiegato si dimostrasse incapace o incompetente a svolgere il lavoro affidato, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione. L'impresa affidataria è tenuta altresì alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo onde non arrecare alcun tipo di danno al servizio affidato.

Sui veicoli adibiti al servizio non sono ammesse a viaggiare persone diverse dai destinatari del servizio ed al personale incaricato, salvo casi del tutto eccezionali e comunque sempre preventivamente autorizzati dal Comune.

Ogni e qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo nei confronti del personale impiegato è ad esclusivo e completo carico dell'impresa affidataria.

ART. 9 - Assicurazioni - L'impresa affidataria si assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose. In particolare l'impresa affidataria è obbligata a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto o indiretto, causato ai propri dipendenti ovvero ai propri mezzi e attrezzature derivanti da comportamenti di terzi nonché da danni di qualsiasi natura che

possano derivare dall'attività del proprio personale, dalla conduzione dei mezzi o dagli utenti trasportati. L'Impresa dimostra di aver contratto le seguenti polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso:

Polizza RCA _____

Polizza RCT _____

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L'impresa si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.

Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 C.C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento dello scuolabus, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

L'appaltatore è tenuto a dare al Comune di Cannara, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di ciascun eventuale incidente verificatosi quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. Anche a tal fine ogni autista dovrà essere dotato, a cura della ditta affidataria, di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, ed eventualmente la chiamata dei mezzi di soccorso, senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 10 - Prevenzione, sicurezza e antinfortunistica - La Ditta dovrà attuare l'osservanza delle norme, che si intendono qui tutte richiamate, derivanti dalla vigente normativa relativa alla sicurezza, alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad ogni altra disposizione vigente per la tutela materiale dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

In particolare la Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi con idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.

ART. 11 - Obblighi specifici a carico dell'impresa affidataria

Nell'espletamento del servizio l'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza in generale e all'adempimento, in particolare e non in via esclusiva, dei seguenti principali obblighi:

- garantire l'effettuazione del servizio esclusivamente con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni in materia, assicurandone la piena efficienza, funzionalità, pulizia e decoro;
- garantire l'effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;
- rispettare il limite massimo di utenti trasportabili su ciascun mezzo utilizzato;
- sorvegliare gli utenti durante il trasporto e durante le fasi di salita e discesa;
- accertarsi che gli utenti, all'atto della discesa, entrino nella scuola o vi sia comunque personale addetto all'accoglienza;
- consentire la presenza di apposito operatore con funzioni di sorveglianza e accompagnamento nei trasporti interessanti la Scuola dell'Infanzia;
- effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e lo stato di decoro dei mezzi;

- provvedere alla copertura assicurativa di ogni mezzo impiegato;

- rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio on in dipendenza o connessione da esso, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune;

- adottare tutti quei comportamenti necessari e opportuni per garantire il rispetto della salute dei dipendenti, degli utenti del servizio nonché il rispetto dell'ambiente;

- rispettare ogni altro obbligo posto a proprio carico dalla normativa vigente ed applicabile e dal presente Capitolato.

ART. 12 - Trattamento dei dati - L'impresa, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto, è nominata, ex D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679, responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L'impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normati-

ve, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa. L'impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.

ART. 13 - Controlli - Sono preposti al controllo i competenti Uffici comunali nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati all'uopo incaricati dal Comune. L'impresa è tenuta a consentire, in ogni momento, l'accesso agli autobus, utilizzati per l'espletamento del servizio, da parte dei soggetti preposti o incaricati all'attività di controllo.

Potranno essere effettuati, senza preavviso alcuno, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare e valutare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute anche con riferimento alla rispondenza tra quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e le concrete modalità esecutive del servizio.

All'esito dei controlli, il Comune potrà far pervenire per iscritto all'impresa affidataria contestazioni o rilievi e le eventuali prescrizioni a cui la stessa è chiamata ad uniformarsi entro il termine stabilito che non potrà essere inferiore a 10 giorni, fatti salvi casi di urgenza legati alla sicurezza del servizio nel qual caso il termine è dimezzato. L'impresa, dal canto suo, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie contro deduzioni od osservazioni, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; tale termine è

anch'esso dimezzato nei citati casi di urgenza.

ART. 14 - Sanzioni - Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, nonché in relazione alla rispondenza tra quanto dichiarato in sede di gara e le concrete modalità esecutive del servizio, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie nei casi di verificata violazione delle stesse previa formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni prodotte, secondo il procedimento descritto al precedente art. 13. In caso di inutile decorso di detto termine ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Potranno essere applicate le sanzioni sotto indicate, secondo il principio della progressione e da rapportare alla gravità dell'inadempienza; dopo la comminazione di 3 (tre) sanzioni nello stesso anno scolastico, indipendentemente dalla loro natura, il Comune ha facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto.

In particolare si determinano fin da ora le seguenti specifiche penalità:

- da € 150,00 a € 300,00 per mancato rispetto del percorso senza valida giustificazione o in tutti quei casi in cui si sia verificata una inadempienza o carenza organizzativa che non abbia completamente compromesso la regolarità del

servizio;

- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli orari

senza valida giustificazione;

- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli obblighi

attinenti alla igiene e pulizia dei mezzi;

- da € 250,00 a € 1.500,00 per mancato rispetto degli obbli-

ghi attinenti la sicurezza dei mezzi;

- da € 500,00 a € 1.500,00 per mancata effettuazione di una

corsa (anche solo andata o solo ritorno)

ART. 15 - Risoluzione del contratto -

Oltre a quanto stabilito genericamente dall'art. 1453 C.C. ed a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- cessione del contratto, cessione di azienda o di ramo di

azienda, atti di trasformazione a seguito dei quali

l'Impresa perda la propria identità giuridica, a meno che

ciò non venga valutato diversamente dal Comune;

- apertura di una procedura di fallimento;

- mancata osservanza del divieto di subappalto;

- grave inosservanza delle disposizioni normative con parti-

colare riferimento alle norme e delle prescrizioni in tema

di sicurezza con particolare riferimento ai mezzi utiliz-

zati;

- abbandono o interruzione non motivata del servizio o mancato suo inizio;
- grave negligenza o irregolarità nell'espletamento del servizio;
- grave violazione e/o inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del presente Capitolato;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010);
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

È facoltà del Comune dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto con la sola notizia del relativo provvedimento amministrativo a mezzo di raccomandata A/R. Qualora il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione e fatto salvo il recupero delle maggiori somme e senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa.

Nei casi di cui ai precedenti commi è facoltà del Comune procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione fatto salvo l'obbligo della Impresa, se richiesta, di assicurare il servizio fino al subingresso del nuovo affida-

tario.

ART. 16 - Recesso - Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'affidatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. In ogni caso la volontà di recesso va manifestata con 60 giorni di anticipo.

ART. 17 - Corrispettivo e modalità di pagamento - Il corrispettivo a carico del Comune è relativo al prezzo chilometrico unitario ed è fissato in € _____ oltre IVA come per legge. L'importo da corrispondere sarà poi determinato moltiplicando il prezzo chilometrico per il numero dei chilometri effettuati in base ai percorsi stabiliti e concordati con il Comune. Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà liquidata nel rispetto della vigente normativa. Si stabilisce fin d'ora che il Comune potrà rivalersi delle somme dovute per i titoli che le danno diritto, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture. In caso di ritardato pagamento l'impresa non potrà sospendere il servizio.

Contestualmente all'emissione ed invio della fattura elettroni-

ca, dovrà essere trasmesso al Comune un documento, redatto ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e sottoscritto dal soggetto preposto dall'Impresa, attestante il rispetto del percorso stabilito e riportante il dettaglio dei chilometri percorsi riferiti ad ogni singolo giorno di erogazione del servizio. La mancanza di tale documento impedisce la liquidazione dell'importo corrispondente senza possibilità di addebitare al Comune interessi o pretese ulteriori.

L'Impresa affidataria si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; in particolare è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nulla è dovuto in più e nulla può essere preteso dall'Impresa affidataria oltre a quanto previsto nel presente

L'importo complessivo presunto del presente contratto si stima in € 200.000,00 (duecentomila//00) oltre IVA.

Dopo il primo anno di gestione (anno da intendersi come anno scolastico), su richiesta dell'affidatario in tempo congruo e priva di efficacia retroattiva, è prevista la revisione periodica del prezzo con riferimento ai dati forniti dall'ISTAT e co-

munque a seguito di una istruttoria condotta dal responsabile dell'Ufficio competente e fatta salva la previa verifica di risorse disponibili.

ART. 18 - Spese contrattuali e Registrazione - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente Contratto, è soggetto al pagamento dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ART. 19 - Controversie e Foro competente - In caso di controversia circa l'interpretazione del contratto e l'esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. In ogni caso si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Perugia. In nessun caso l'insorgere di qualsiasi controversia potrà giustificare la sospensione, l'interruzione o il rifiuto dell'esecuzione del servizio. -----

ART. 20 - Informativa privacy - In esecuzione di quanto dispone la normativa in materia di privacy, si dichiara che i dati conferiti con il presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara. -----

Art. 21 - Anticorruzione - La Ditta dichiara di non aver concluso contratti di lavori subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Cannara nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (PTPC vigente). -----

La Ditta si impegna al rispetto del protocollo di legalità adottato dal Comune di Cannara (PTPC vigente) ed il suo mancato rispetto dà luogo alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (PTPC vigente). -----

ART. 22 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nessuna esclusa, con particolare riferimento alla normativa in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza. La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero successivamente intervenire. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e applicazione delle nuove normative. -----

E richiesto, io Segretario comunale ufficiale rogante, ho ricevuto questo Atto predisposto da Persona di mia fiducia con strumenti elettronici, articolato in ___ facciate, e fin qui della presente. Ne ho dato lettura alle Parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, e che, in segno di accettazione sottoscrivono come segue, con firma autografa a

margine ed in calce alla presente, successivamente acquisita in forma digitale. Infine, attesto che il documento in formato digitale così acquisito è poi sottoscritto da me, Segretario comunale ufficiale rogante, con firma digitale ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 62/2005 e s.m.i. e che il Contratto è stato redatto in modo conforme all'ordinamento giuridico vigente.

Il Comune _____

L'Appaltatore _____